

**Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti**

**Sezione Promozione della Salute e del Benessere**

**Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro**

**Circolare 13/03/2018, n. 152-1139**

**“L.R.34/08 – R.R. n. 8/2015, art.3, lett. e). Osservazione della salma nei luoghi di culto. Ulteriori chiarimenti”**

A tutti i Comuni della Regione Puglia per il tramite di ANCI Puglia

A tutte le ASL della Regione Puglia

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da alcune Amministrazioni comunali e da alcune imprese operanti nel settore dell'attività funebre sul territorio regionale, si ritiene opportuno fornire chiarimenti circa le modalità di svolgimento dell'attività di osservazione delle salme nei luoghi di culto.

La Legge Regionale 34/08 integrata dalla Legge Regionale n. 4/2010, all'art.10 **“Trasporto di salma” recita testualmente:** *“Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all'accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all'articolo 17. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990 ... omissis ...”.*

In riferimento ai luoghi di culto, il Regolamento Regionale n. 8/2015, all'art. 3, nell'elencare i luoghi presso i quali, a richiesta ed onere dei familiari, è consentito trasportare la salma, alla lett. e), cita i *“luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dal D.P.R. 285/1990”.*

In merito si ritiene utile evidenziare che in sede di approfondimento normativo, effettuato con il supporto dell'avvocatura regionale è emerso che all'interno del predetto art. 3 lettera e) del Regolamento Regionale è presente il seguente inciso **“... come prescritto dall' art. 12 comma 2 ...”** che, ingenerando confusione interpretativa, poteva lasciar presupporre che tale requisito fosse sufficiente al fine di poter effettuare il periodo di osservazione nei luoghi di culto.

Detto inciso **“... come prescritto dall' art. 12 comma 2 ...”** riportato nel regolamento, ma non previsto dalla Legge Regionale 34/2008, né tantomeno nelle successive modifiche intervenute, è da considerarsi **“TAMQAM NON ESSET” (COME SE NON ESISTESSE)**, quindi inapplicabile ed inconferente ai fini dei requisiti da rispettare per l'osservazione della salma nei luoghi di culto.

La Regione Puglia, nel disciplinare la possibilità di poter effettuare il periodo di osservazione anche nei luoghi di culto ha inteso configurare il concetto di “luogo idoneo” come quel “luogo” in possesso dei **“requisiti minimi”** così come sanciti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 nella parte che disciplina il Servizio Mortuario.

---

### **Servizio mortuario (ex D.P.R. 14 gennaio 1997)**

*Il Servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.*

*In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura.*

*Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.*

### **Requisiti minimi strutturali**

*Il servizio deve essere dotato di:*

- locale osservazione/sosta salme;*
- camera ardente;*

- locale preparazione personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per i parenti;
- sala per onoranze funebri al feretro;
- deposito materiale.

**Requisiti minimi impiantistici**

*Il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:*

- temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C per i locali con presenza di salme;
- umidità relativa: 60% ± 5;
- n. ricambi aria esterna /ora: 15 v/h.

*È prevista la seguente dotazione minima impiantistica:*

- impianto illuminazione di emergenza.
- 

Agli enti locali in indirizzo di concerto con le ASL competenti per il territorio, è demandato il compito di porre in essere tutte le azioni conseguenti per dare piena attuazione alle su richiamate normative, ivi compreso il compito di vigilanza.

Il Dirigente del Servizio  
ANTONIO TOMMASI

La Dirigente della Sezione  
FRANCESCA ZAMPANO